



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 ottobre 2013 (11.10)  
(OR. en)**

**14734/13**

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0329 (NLE)**

**WTO 249  
SERVICES 56**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	Commissione europea
Data:	8 ottobre 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 688 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

---

All.: COM(2013) 688 final

Bruxelles, 8.10.2013  
COM(2013) 688 final

2013/0329 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Ciascun membro dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") ha allegato all'accordo generale sugli scambi di servizi (nel seguito "GATS") un elenco di impegni specifici comprendente le condizioni dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale per ogni settore dei servizi e, se del caso, un elenco delle esenzioni dalla clausola della nazione più favorita.

Alla conclusione dell'Uruguay Round (1994) le Comunità europee e i loro Stati membri hanno presentato un elenco unico di impegni e di esenzioni NPF che rifletteva i loro obblighi nei confronti dei paesi terzi (CE-12).

Nel 2003 le Comunità europee<sup>1</sup> hanno avviato il consolidamento dell'elenco GATS della CE-12 e dei 13 elenchi GATS distinti degli Stati membri della CE che hanno aderito alla CE nel 1995 e nel 2004 (la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, l'Ungheria, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia e il Regno di Svezia).

I negoziati con i membri dell'OMC e il processo di certificazione del nuovo elenco GATS della CE-25 sono stati conclusi alla fine del 2006. La conclusione degli accordi firmati con i diversi membri dell'OMC interessati è in corso (in attesa di ratifica in cinque Stati membri).

In seguito all'adesione all'UE della Repubblica di Bulgaria e della Romania, gli elenchi GATS di questi due paesi devono essere consolidati con quello dell'UE-25 ed è stato quindi avviato il processo di consolidamento dell'elenco GATS certificato dell'UE-25 e degli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania (UE-27).

Con una comunicazione a norma dell'articolo V del GATS (diffusa come documento S/SECRET/11 del 30 ottobre 2007 e S/SECRET/11/Corr.1 del 26 novembre 2007), le Comunità europee e i loro Stati membri hanno notificato la propria intenzione di modificare gli impegni contenuti nell'elenco di impegni allegato alla comunicazione in vista dell'adesione all'UE della Repubblica di Bulgaria e della Romania ("UE 27").

Il 31 gennaio 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con alcuni altri membri dell'OMC a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) del 1994, al fine di raggiungere un accordo su un eventuale adeguamento compensativo reso necessario dalla modifica degli impegni commerciali nel quadro del GATS in seguito all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Dopo la presentazione di tale comunicazione, il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, il Giappone e gli Stati Uniti messicani<sup>2</sup> hanno manifestato il loro interesse.

A norma del paragrafo 4 delle procedure di attuazione dell'articolo XXI del GATS (S/L/80), il membro che apporta modifiche e qualsiasi membro che si ritiene danneggiato conducono

---

<sup>1</sup> Ora: Unione europea (UE).

<sup>2</sup> Il Messico e la Cina hanno successivamente ritirato le rispettive manifestazioni di interesse.

negoziati al fine di giungere ad un accordo entro tre mesi dall'ultima data in cui può essere presentata una manifestazione d'interesse.

I negoziati con il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Repubblica dell'India, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese e il Giappone hanno portato alla stesura di progetti di accordi in forma di scambio di lettere siglati dall'UE in data XXXX [date to be added later] e dal Commonwealth dell'Australia, dalla Repubblica federativa del Brasile, dal Canada, dalla Repubblica dell'India, dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese e dal Giappone in data XXXX [date to be added later].

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio<sup>3</sup>. Il Consiglio (TPC) e il Parlamento europeo (INTA) sono stati informati del testo dei progetti di accordi prima che questi fossero siglati.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

Con la presente proposta si chiede al Consiglio di adottare una decisione relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere con il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone.

Parallelamente, è presentata una proposta separata relativa alla firma di questi accordi.

Quando la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di questi accordi sarà stata adottata, la Commissione avvierà la procedura di certificazione prevista dalle norme OMC applicabili.

---

<sup>3</sup> 5291/08 del 31 gennaio 2008.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207, paragrafo 1, e 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 gennaio 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) del 1994 al fine di raggiungere un accordo su un eventuale adeguamento compensativo reso necessario dalla modifica degli impegni commerciali nel quadro del GATS in seguito all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
- (3) Tali negoziati si sono conclusi e gli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea ("gli accordi") sono stati siglati da un rappresentante dell'Unione europea in data XXXX e da un rappresentante, rispettivamente, del Commonwealth dell'Australia, della Repubblica federativa del Brasile, del Canada, della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, della Repubblica dell'India e del Giappone in data XXXX.
- (4) Gli accordi sono stati firmati a nome dell'Unione europea in data [...], fatta salva la loro conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione [...] del Consiglio<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> GUL [...] del [...], pag. [...].

(5) È opportuno approvare gli accordi,  
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono approvati a nome dell'Unione gli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea ("gli accordi").

Il testo degli accordi è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/e persona/e abilitata/e a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista negli accordi<sup>5</sup>.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

---

<sup>5</sup> La data di entrata in vigore degli accordi sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal Segretariato generale del Consiglio.